



15995-22

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RESPONSABILITA'
CIVILE
GENERALE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 603/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *15995*

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Presidente - Rep. *Cl*
- Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Ud. 09/09/2021
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 603-2016 proposto da:

CAVAGNOLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO ELIO DEL PRATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

CAVAGNOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE QUIRINO MAIORANA N.9 SC B, presso lo
studio dell'avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO,
rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI
COSCARELLA e GIANCARLO GRANDINETTI;

2021

1943

- controricorrente -

Nonché da:

CAVAGNOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA Q. MAJORANA 9, presso lo studio
dell'avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO, rappresentato
e difeso dagli avvocati GIOVANNI COSCARELLA,
GIANCARLO GRANDINETTI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CAVAGNOLI LUIGI elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO N.107 presso l'avv. ENRICO DEL PRATO che
lo rappresenta e difende,

-controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 747/2015 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/09/2021 del Presidente Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

udito l'Avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. GIANCARLO GRANDINETTI e l'avv. GIOVANNI
COSCARELLA che si riportano agli atti difensivi;

sentito il P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT.
CORRADO MISTRI CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEI
RICORSI;



Fatti di causa

Nel 1999 l'avvocato Luigi Cavagnoli agiva contro lo zio Francesco Cilento chiedendo il pagamento di rilevanti somme (complessivamente lire 1.574.893.000) per: attività professionale stragiudiziale; attività giudiziale e attività di gestione-amministrazione del patrimonio immobiliare, nonché di altra somma, pari a 700milioni di lire, dovutagli ex art. 936 c.c. in relazione a una costruzione eseguita a proprie spese.

Formatosi il contraddittorio, con sentenza parziale del maggio 2001 veniva dichiarata prescritta la pretesa nascente dalle prestazioni professionali a carattere giudiziale svolte fino al 1995.

La sentenza definitiva del tribunale di Paola, resa nel 2008, escludeva ogni altro credito per prestazioni giudiziali; riconosceva un compenso per le ulteriori attività, equitativamente determinato in un importo mensile dal 1983 al 1998, per complessivi 56.400 euro, oltre interessi legali dalla domanda. Rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto relativa all'occupazione di alcuni immobili.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 4 giugno 2015 accoglieva soltanto il quinto motivo dell'appello principale di Luigi Cavagnoli, relativo alla pretesa svolta ex art. 936 c.c. e individuava gli importi dei costi sostenuti e del maggior valore acquisito dal fondo del Cilento. Essendosi nelle more costituito in giudizio l'erede di quest'ultimo, Francesco Cavagnoli, lo condannava al pagamento, a sua scelta, di una delle somme individuate.

La Corte d'appello dichiarava inammissibile per tardività l'appello incidentale Cilento.

Luigi Cavagnoli ha impugnato questa sentenza con ricorso del 28 dicembre 2015, affidato a otto motivi.

Francesco Cavagnoli ha resistito e ha svolto ricorso incidentale con quattro motivi.

Il ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La causa, acquisite memorie del Procuratore generale e del ricorrente, è stata discussa in pubblica udienza.

Ragioni della decisione

2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.

La sentenza di secondo grado ha ritenuto privo di specificità il motivo di appello con il quale era stata posta in rilievo la presunta contraddizione tra quanto deciso dal tribunale in ordine alla affermata esistenza di un mandato generale di complessiva gestione del patrimonio e l'aver ritenuto che il termine triennale di prescrizione in relazione alle singole controversie in cui l'attore aveva assistito controparte decorreva dalla definizione di ciascuna controversia o dal compimento dell'ultimo atto da parte del professionista.

Secondo parte ricorrente (ricorso pag. 11 e ss) la censura in appello era invece adeguata e a riprova viene evocato un breve passo della comparsa conclusionale in cui si affermava che l'istruttoria aveva provato che le singole attività professionali erano tutte riconducibili ad un unico <<elemento cementificatore>>, l'originario incarico. Essa si duole che non sia stato colto che in tal modo si chiedeva necessariamente un riesame della questione.

La doglianza è infondata. La Corte di appello ha ben indicato il cuore <<dell'invocata rivisitazione>>, individuato nella esistenza e nel rilascio di <<singoli mandati professionali segmentati e peculiari>>

Ha rilevato che rispetto a questa decisiva *ratio decidendi* non era stata portata una critica specifica, ritenendo quindi inammissibile il motivo.

Il ricorso, come si è visto, non riesce a spiegare dove e come la critica in appello alla prevalenza dei singoli incarichi sul più

ampio rapporto fiduciario tra i due congiunti fosse stata specificamente condotta. Pertanto giustamente fu ritenuto inammissibile il gravame che si risolveva in una mera richiesta di riesame.

Va aggiunto che parimenti infondato è il richiamo all'art. 348 bis c.p.c, atteso che l'appello non è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza prevista, per le ipotesi ivi contemplate, dal successivo art. 348 ter c.p.c.

2.1) Restano in tal modo respinte anche le doglianze svolte con il secondo motivo, con il quale vengono in questa sede - e dunque inammissibilmente - sviluppati e chiariti i profili per i quali parte ricorrente ritiene che la sentenza di primo grado fosse errata.

La Corte di appello a pag. 9 ha già risposto, esponendo che il motivo di appello aveva apoditticamente evocato il ragionamento sulla portata del rapporto di mandato tra le parti e che, al di là della contraddizione asserita tra sentenza non definitiva e definitiva, il punto da criticare era quello della esistenza dei mandati specifici e che l'appello su questo era generico.

Questa non genericità e questa apoditticità sono confutate senza dimostrare la specificità della censura di appello, che non può essere corroborata dalle deduzioni svolte in sede di legittimità.

3) Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 2956 c.c. e 2959 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Sostiene che il debitore convenuto era decaduto dall'eccezione di prescrizione ex art. 2959 c.c perché nelle deduzioni difensive aveva svolto una contestazione sull'esistenza del credito; che la questione della decadenza era stata posta in appello e, a dire del ricorrente, decisa dalla Corte di Catanzaro <<senza entrare nel merito>>.

La censura è infondata sotto ogni profilo.

La Corte di appello ha riportato (fine pag. 10) la frase cui si riferiva l'appellante, che riguardava effettivamente le complessive richieste rivolte, ritenute dal convenuto <<smoderate>> o prive di <<minimo addentellato con la realtà>> o riferite <<a tariffe inesistenti>>.

Ne ha inferito, con argomentata motivazione, che trattavasi di una valutazione preliminare e atecnica, non riconducibile agli onorari professionali oggetto di <<specifica richiesta e statuizione>>.

Considerata la varietà e complessità delle pretese avanzate, la peculiarità del rapporto intercorso tra le parti, connotato anche dalle relazioni di parentela e dal carattere fiduciario di esso, la valutazione in fatto condotta dai giudici di merito appare incensurabile in questa sede.

Quel che emerge è che proprio la motivazione adottata dimostra che non vi è stata erronea sussunzione di una fattispecie o malintesa interpretazione della norma qui invocata, ma che proprio alla luce di essa si sia ritenuto che quelle espressioni, per la sede in cui venivano enunciate e la finalità difensiva generale, erano volte a svilire la pretesa riferita a <<tutto il mandato assunto in via unitaria>>. Dunque non vi è stato omesso esame di alcun fatto controverso (la censura oggi esperibile ex art 360 n. 5), né violazione di legge.

4) Il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc., civ., la violazione o falsa applicazione degli art. 1218,2697,2727,2729 cod. civ., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto, in contrasto con le disposizioni in materia di onere probatorio, l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali rese dall'avvocato attraverso l'incameramento delle somme incassate per le singole controversie conclusesi con pronuncia favorevole e

condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Deduce che non c'era prova di pagamenti fatti da Cilento e che questi in un atto stragiudiziale aveva fatto riferimento a un testamento poi revocato quale strumento di gratificazione dell'attore, a riprova del fatto che "nessuna gratifica economica" avesse mai corrisposto al Cavagnoli" .

Il motivo è infondato. La prova dell'avvenuto pagamento mediante trattenimento delle competenze favorevoli maturate nella miriade di controversie intercorse è stata apprezzata in maniera sufficiente e logica, ritenendo in sostanza che se era il nipote avvocato a gestire tutto il contenzioso, era inverosimile pensare che non incassasse direttamente le somme liquidate. La valutazione risponde ai presupposti di cui all'art. 2729, poiché si basa su una serie di circostanze (parentela, gestione accentrata, esito favorevole di molte liti) conferenti.

In questa sede, posto che è corretta la valutazione condotta dalla Corte di appello sull'esistenza di presunzioni favorevoli al convenuto circa l'avvenuto pagamento, non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale ha avuto ben presenti i principi relativi all'onere probatorio ed espressamente ha disatteso la censura sul punto, che presupponeva appunto l'insussistenza dei presupposti per l'operare delle presunzioni.

Il ricorso rifluisce quindi sulla portata del riferimento alla gratificazione testamentaria, che però, come deduce il controricorso, non può essere specificamente riportata alla sede contenziosa, in cui si assumeva posizione sulle varie pretese e quindi non aveva portata decisiva per inficiare la complessiva valutazione circa l'insieme delle somme ricevute.

5) Con il quinto motivo il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 1226,1709, 2225 e 2233 cod. civ. nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché la falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. e, in

M

relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un "fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti" per avere la corte territoriale accomunato nella liquidazione equitativa del compenso sia l'attività stragiudiziale di natura legale (espressa in pareri, consulenze, etc.) con quella di amministrazione e gestione del patrimonio.

Sul punto la Corte di appello ha sbrigativamente sostenuto che non era contestata la correttezza del ricorso al criterio equitativo di determinazione del compenso e che la retribuzione in questione (determinata in euro 300 mensili dal 1983 al 1995 e euro 350 mensili dal 1996 al 1998), da aggiungere a quella per le attività processuali (di cui si è detto prima), ben compensava l'attività svolta di natura extraprocessuale.

Parte ricorrente evidenzia, con preciso riferimento all'atto di appello, che per contro essa aveva fatto riferimento al dettaglio dell'attività professionale stragiudiziale svolta, con indicazione di voci e tariffe; ciò evidentemente implica contestazione del criterio equitativo e inficia la motivazione resa dalla Corte di appello.

Va in proposito confermato che, come vuole il ricorso, la mancata determinazione del corrispettivo consente che lo stesso sia stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. (cfr. per riferimenti Sez. 6 - 2, n. 18286 del 11/07/2018)

L'appellante aveva infatti lamentato il cumulo indistinto, a fronte di specifiche parcelle (che nell'atto di appello risultano una per una menzionate), di prestazioni stragiudiziali di natura professionale e di attività di gestione /amministrazione.

Una pronuncia corrispondente alla domanda, e poi all'appello, doveva pertanto prima individuare le attività svolte, valutare la congruità delle pretese e successivamente determinare, anche alla

V/M

luce dei rapporti tra le parti, del legame di parentela, della dinamica relazionale tra esse, se fosse applicabile un compenso secondo i criteri normativi o fosse in taluni casi da escludere o da ridimensionare, poiché come sottolinea il ricorso, non si verteva in tema di liquidazione del danno.

E' stato in sostanza negato che esistesse un criterio di liquidazione, che invece la parte aveva indicato e merita di essere congruamente esaminato, sotto i molteplici profili che sorgono.

Il motivo quinto va pertanto accolto.

6) E' invece infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 345 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti.

Le censure riguardano l'accoglimento solo parziale del gravame dell'odierno ricorrente avente ad oggetto l'integrale pagamento dei crediti di cui all'art. 936, comma 2 cod. civ. per avere eseguito, sul suolo di proprietà Cilento in Paola, Corso Roma, la costruzione di cui alla concessione edilizia 7066/78 sicché a scelta del Cilento quest'ultimo avrebbe dovuto versare il valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero alternativamente l'aumento del valore di mercato recato dal fondo per effetto della costruzione ai sensi dell'art. 936, comma 2, cod. civ..

Parte ricorrente lamenta in primo luogo che l'accoglimento sia stato limitato alle opere eseguite dopo il 1983, rigettando "senza alcuna motivazione" le pretese relative alle opere eseguite negli anni precedenti.

La doglianza è palesemente infondata, perché la Corte di appello ha spiegato che parte convenuta aveva documentato con "quietanze dirette" pagamenti per epoche anteriori al 1983, mentre aveva potuto esibire solo estratti conto non aventi forza probatoria per

"la seconda parte dei lavori". Ha aggiunto che era consacrata la presenza in loco del Cilento sino all'anno 1982 e che era provata l'assunzione di poteri gestori onnicomprensivi da parte dell'attore solo dal 1983. E' stato dettagliato, con ricorso alla ctu, l'interagire del Cilento con l'attività edilizia amministrativamente documentata; vi è stato dunque congruo e logico esame dei fatti controversi.

L'insieme di queste circostanze è invano impugnato, atteso che la Corte di appello ha precisato espressamente che riteneva irrilevante la documentazione "nuova" e che la tesi di parte ricorrente secondo cui la presenza in loco del Cilento non era significativa è la mera contrapposizione di una valutazione a quella congrua e logica svolta dalla Corte di appello, il cui perno risiede nel fatto che la portata decisiva dell'opera gestoria del ricorrente era emersa solo dopo il 1983. Non vi è stato quindi neppure alcun vizio ex art. 2697 c.c., giacchè gravava sull'attore l'onere di provare - e non solo affermare, come invoca di aver fatto in citazione - di aver svolto l'intera opera a proprie spese.

7) E' infondato anche il settimo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente espone la violazione degli artt. 936,1223,1224,2041 cod. civ. nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti per avere la corte territoriale, diversamente da quanto domandato dall'attore appellante, liquidato gli interessi sull'importo riconosciuto dalla data di deposito del ctu e non dalla domanda, atteso che la costruzione era stata ultimata nel 1985 e che l'incremento di valore si era realizzato in quel momento.

La Corte di appello ha liquidato le somme rilevanti ex art. 936 avendo riferimento "alla data del 31 dicembre 1984", come si legge alla riga 2 di pag. 18 della sentenza. Pertanto, come ha osservato il controricorso, gli interessi sono stati correttamente ancorati su tale prima parte delle somme, alla data di deposito della ctu,

come si legge nel periodo successivo. E' stata fatta opportuna distinzione con le somme dovute dal 31 dicembre 1984, sulle quali gli interessi sono stati fatti decorrere "sulla somma rivalutata".

8) Con l'ottavo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale pronunciato la condanna nei confronti di tutti gli eredi del Cilento nei confronti dei quali, collettivamente considerati, era stato riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 303, comma 2 cod. proc. civ..

La censura è ignorata dal controricorrente, privo di interesse specifico a dedurre su un profilo che non concerne direttamente la sua posizione. Essa è infondata, sebbene sussista un precedente (Sez. 3, Sentenza n. 10336 del 17/05/2005) specifico che allude alla possibilità di pronunciare, in ipotesi di riassunzione con atto notificato agli eredi impersonalmente ex art. 303 secondo comma cod. proc. Civ, nei confronti degli eredi stessi, senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari.

Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorchè uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.

Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente.

Per contro va chiarito che è il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del *de cuius* la sede in cui l'attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica

Né potrebbe essere diversamente, se si pon mente alla normativa successoria. Gli art. 752 e 754 c.c. , a tacer d'altro, precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria, cosicchè la condanna nel giudizio di riassunzione non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa.

Giova richiamare, in proposito, il caso regolato dalle Sezioni Unite (SU 19280/2018) in ordine alla giurisdizione in controversia instaurata da eredi di un pubblico dipendente per opporsi alla pretesa esecutiva relativa a una condanna per danno erariale, non emessa nei loro confronti.

Nella specie, peraltro, l'odierno resistente si è costituito quale erede senza neppure indicare l'esistenza di coeredi e contro di lui soltanto è stata riversata la pretesa di indennizzo ex art. 936 c.c. accolta dai giudici di appello, come si legge all'ultima riga di pag.13 della sentenza impugnata, ditalchè l'odierno motivo di ricorso è sotto ogni aspetto privo di fondamento.

Il ricorso incidentale

9) E' inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale con il quale, oltre a vizi di motivazione, parte controricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli art. 116, 83 cod. proc. civ. e degli art. 1703,1709,1712,1713,2946, 2956,2957,2958 cod. civ. per la condanna al pagamento di euro 56.400,00 quale corrispettivo della complessiva attività di gestione del patrimonio.

La censura si riferisce all'accertamento di un mandato generale al Cavagnoli. L'appello di parte Cilento è stato però dichiarato inammissibile dalla Corte di Catanzaro per motivi di rito, cosicchè, come rilevato nel controricorso al ricorso incidentale e dal procuratore generale, Francesco Cavagnoli avrebbe dovuto

superare questa *ratio decidendi* prima di poter svolgere in questa sede le doglianze sul merito della questione a suo tempo inammissibilmente rivolta al giudice di appello.

Gli altri tre motivi di ricorso incidentale non incontrano questo limite, perché si rivolgono contro la parte della pronuncia del giudice di appello che ha riformato la sentenza di primo grado e che quindi viene per la prima volta qui impugnata.

Essi non meritano però accoglimento.

10) Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli art. 116, 194,195,196 e 201 cod.proc.civ. per aver la corte territoriale erroneamente condannato parte convenuta al pagamento di rilevanti somme ritenendo provato che era stato Luigi Cavagnoli a provvedere con mezzi propri alla realizzazione dello stabile di Corso Roma in Paola.

Parte ricorrente incidentale si duole che sia stato ritenuto che i pagamenti fossero effettuati dal nipote del Cilento, perché afferma che dalla documentazione bancaria - genericamente evocata a pag. 33 - si evincerebbe che nessuna prestazione era riconducibile all'attore Cavagnoli. La censura, come è evidente, si risolve in una inammissibile richiesta di rivisitazione complessiva delle risultanze istruttorie: non si fa carico di specificare - con puntuali indicazioni documentali di cui si dovrebbe dimostrare la decisività - quali fatti controversi siano stati ignorati o illogicamente apprezzati.

Del pari, non rientra tra i canoni di ammissibilità la censura relativa alle osservazioni del ctu in ordine alle opere ritenute indennizzabili ed in particolare alla presenza di un abuso edilizio non sanato.

Il ricorso incidentale (pag. 35) deduce che il punto non sarebbe stato preso in esame, ma così non è, perché la sentenza impugnata (pag. 15 e 16) nel riferire il contenuto della perizia Rosa dà

conto della concessione iniziale, della presentazione di istanza di sanatoria e dell'attivarsi di parte appellante avv. Cavagnoli per <<evitare la decadenza della concessione>> . Dunque non si è in presenza di un fatto controverso (la legittimità urbanistica delle opere) di cui sia stato omissa l'esame, ma di una contrapposta lettura delle valutazioni che ne sono state date, contrapposizione che non è consentita dalla vigente normativa sul giudizio di legittimità (SU 8053/2014). Peraltro mette conto notare che a fronte di una violazione urbanistica così grave come quella lamentata, non viene indicata alcuna risultanza amministrativa (provvedimento sanzionatorio, risposta a quesito o interpello della parte, etc.) idonea a dimostrare decisamente l'inutilizzabilità o incommerciabilità dei beni immobili costruiti in epoca anteriore quantomeno all'ultimo condono edilizio generalizzato del 1992.

Del tutto inammissibili sono infine le censure attinenti, sempre nel secondo motivo, la valutazione delle opere sotto i profili estimativi, esposti sostanzialmente chiedendo al giudice di legittimità un apprezzamento di fatto.

10) Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 934, 935, 2935 e 2946 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Parte ricorrente incidentale lamenta che la Corte di appello abbia disatteso l'eccezione "in ordine al diritto azionato ex art. 935 c.c." adducendo che fino al 1998, epoca del termine del suo mandato, l'attore era nel possesso dell'immobile costruito entro il 1985, sicchè non decorreva a suo carico la prescrizione.

La censura, come rilevato dalla difesa dell'avv. Cavagnoli, è inammissibile nella parte in cui si riferisce agli articoli 934 e 935 c.c., posto che i giudici di merito hanno riconosciuto un indennizzo per opere fatte dal terzo con materiali propri ex art. 936 c.c., accertamento non impugnato e sulla cui esattezza questa Corte non può quindi pronunciarsi.

Parte resistente al ricorso incidentale ha però evidenziato efficacemente anche un altro profilo di inammissibilità dell'eccezione, relativo alla sua mancata proposizione, in questi termini, nel giudizio di merito. Ha riportato puntualmente gli atti difensivi di controparte - comparsa di costituzione, varie note di replica - in cui risulta evidente la mancanza dell'eccezione de qua ovvero la sua genericità al punto da apparire riferita all'altro profilo di prescrizione coltivato, quello relativo alle pretese per la gestione e l'amministrazione degli affari del convenuto e non alla pretesa ex art. 936 c.c..

Ha quindi censurato la circostanza che la Corte di appello si sia addentrata fino a disattendere nel merito l'eccezione specificata solo in sede di gravame e ne ha fatto oggetto di ricorso incidentale condizionato.

Non v'è necessità di scrutinare quest'ultimo ricorso, giacchè già il controricorso dell'avv. Cavagnoli vale ad evidenziare che il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibilmente proposto. La parte Francesco Cavagnoli avrebbe infatti dovuto articolare il mezzo di impugnazione, recante un intreccio di profili sostanziali e processuali, specificando come e dove fosse stata tempestivamente e specificamente (Cass 3798/1999) sollevata l'eccezione di prescrizione, di cui non a caso il motivo dice che fu sollevata <<in via generale>>.

A fronte delle specifiche contestazioni non è stata articolata difesa idonea a smentire i rilievi di parte avv. Cavagnoli circa l'inammissibilità del motivo. Tali rilievi sono sufficienti ad argomentare l'inammissibilità della doglianza qui esposta, restando superflue le osservazioni quanto alla valutazione di merito (come tale insindacabile) circa il possesso del bene in capo al nipote fino al 1998 e al momento della restituzione del bene, momento dal quale è stata fatta decorrere la prescrizione, che secondo la Corte di appello non era quindi maturata.

DM

11) Non può essere accolto neppure il quarto motivo del ricorso incidentale, che concerne la errata interpretazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. in tema di limiti della prova per testi.

Francesco Cavagnoli si duole dell'ammissione in appello di prove testimoniali riguardanti la esecuzione a spese dell'attore dell'opera sull'immobile Cilento, prove che erano state respinte dai giudici di primo grado e che sarebbero state ammesse con motivazione incongrua dalla Corte di appello, trattandosi di pagamenti che parte attrice intendeva provare a mezzo testi.

Parte ricorrente invoca i limiti di cui all'art. 2721 che considera inammissibile, salvo diversa decisione del giudice, la prova relativa a valori superiori a 2,58 euro, limite che si applica anche al pagamento ex art 2726 c.c.

La censura è priva di pregio, giacchè la prova di aver sostenuto le spese per i lavori non afferiva ad un contratto tra le parti, né al pagamento di una obbligazione tra esse intercorrente, ma al fatto storico dell'esecuzione di opere a proprie spese, senza aiuto di altri e dello zio in particolare, in guisa da dar titolo, stando alla domanda accolta, per un indennizzo ex art. 936 c.c..

Si ricordi in proposito che i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti (da ultimo: Cass. 5880/2021), cosa che all'evidenza non si verificava in relazione alla pretesa ex art. 936, che ha tutt'altro presupposto.)

Ciò è quanto ritenuto dalla Corte di appello relativamente ai due articoli oggetto del motivo, con affermazione che è giuridicamente corretta.

12) Dal rigetto del ricorso incidentale di Francesco Cavagnoli discende l'assorbimento del ricorso incidentale proposto, in replica, da Luigi Cavagnoli, della cui astratta ammissibilità non v'è luogo di discutere.



Conclusivamente va accolto il solo quinto motivo del ricorso principale, con la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale, rigettato nel resto.

Rigetta il ricorso incidentale di Francesco Cavagnoli; dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale.


Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 (inserito dall'art. 1 , comma 17 L. n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 9 e il 17 settembre 2021.

Il Presidente est.

dr Pasquale D'Ascola



Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 MAG 2022

Funzionario Giudiziario
Valeria NERI